



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 aprile 2022 n.56

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 7 e 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;
Visto l'articolo 19, commi 7 e 8 della Legge 31 luglio 2009 n.108;
Visto l'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113;
Visto l'articolo 6, quarto comma della Legge 21 dicembre 2009 n. 168;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 28 marzo 2022;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, ALL'UO UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO ED A PROCEDIMENTI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVI

CAPO I

Art.1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui agli articoli 7 e 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, semplifica, tramite accorpamento di Unità Organizzative (UO), la struttura del Dipartimento Funzione Pubblica nell'ambito dell'azione di generale revisione e riorganizzazione delle articolazioni funzionali del Settore Pubblico Allargato.
2. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 19, commi 7 e 8 della Legge 31 luglio 2009 n.108, modifica, altresì, il trattamento retributivo previsto per la posizione di Dirigente dell'UO Ufficio Centrale di Collegamento.
3. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113, in parte già esercitata tramite l'emanazione delle norme del Capo II del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, del Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.200 e del Decreto Delegato 17 dicembre 2021 n.204, detta, inoltre, disposizioni volte a semplificare e regolare:
 - a) l'avvio al lavoro a tempo determinato del personale non docente presso le Scuole sammarinesi e l'UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive per il Lavoro (CFP-UPAL);
 - b) l'esercizio dell'accesso ai documenti relativi ai titoli abilitativi edilizi;
 - c) il controllo preventivo di legittimità, ridistribuendo le competenze fra UO Direzione della Finanza Pubblica e Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, nell'ambito degli interventi di revisione delle norme in materia di ordinamento contabile dello Stato, già, in parte, attuati con l'articolo 24 della Legge 9 novembre 2020 n.196 ed il Decreto Delegato n.200/2020;
 - d) la gestione dei contratti di fornitura e somministrazione di beni e servizi di importo non superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00);

- e) il pagamento, per via telematica, dell'imposta di bollo, dei diritti di pratica e dei diritti catastali;
 - f) l'avvio della tenuta del Repertorio in formato elettronico da parte dell'UO Avvocatura dello Stato.
4. Il presente decreto delegato detta, infine, norme integrative all'articolo 11 del Decreto Delegato 11 gennaio 2010 n.1 per il reclutamento di Direttori di Dipartimento presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168.

CAPO II

Art. 2

(Modifica dell'articolo 51 dell'Allegato A della Legge n.188/2011 e successive modifiche)

1. L'articolo 51 dell'Allegato A della Legge n.188/2011, come modificato dal Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.11, è così sostituito:

“Art.51

(Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali)

1. **Missione**

Curare l'acquisizione e la gestione di beni e servizi, di interesse trasversale, funzionali a garantire la regolare operatività delle UO della Pubblica Amministrazione, fornendo anche i servizi generali a tal fine necessari. Espletare attività di coordinamento nei confronti delle Stazioni Appaltanti del Settore Pubblico Allargato. Svolgere funzione di referente tecnico qualificato per la predisposizione di atti, modulistica e contrattualistica pubblica, fatte salve le competenze specifiche di altre UO e Dipartimenti, nonché di Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

2. **Funzioni**

- a) *Presidiare le necessità di beni e servizi adeguati per il regolare assolvimento della funzionalità dell'azione amministrativa anche mediante attività di coordinamento, scambio informativo ed erogazione di formazione rivolta alle Stazioni Appaltanti del Settore Pubblico Allargato;*
- b) *Analizzare le problematiche economiche, tecniche e organizzative legate all'approvvigionamento di beni e servizi, in relazione alle esigenze, individuate autonomamente o segnalate da altre UO, ed alle politiche di spesa definite;*
- c) *Curare la gestione delle procedure di gara relative ai contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni o servizi di interesse comune e trasversale per le UO della Pubblica Amministrazione e, sulla base dei protocolli di cui alla successiva lettera e), per il Settore Pubblico Allargato secondo i termini indicati nell'uno o più programmi di approvvigionamento approvati dall'On.le Congresso di Stato; in particolare, pianificare il programma delle acquisizioni dei beni e di acquisizione e dismissione dei servizi, redigere gli atti di gara, individuare la tipologia di gara ed il criterio di aggiudicazione, curare gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di comunicazione, aggiudicare l'appalto, stipulare il relativo contratto in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino e, laddove previsto nei summenzionati protocolli, delle Aziende Autonome e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e gestire la fase dell'esecuzione e verifica del contratto, anche avvalendosi di altre UO ed articolazioni organizzative;*
- d) *Curare le procedure necessarie alla determinazione, definizione, aggiornamento, pubblicazione dei listini e dei prezzi di riferimento dei beni di consumo ricorrenti e/o servizi ricorrenti, i quali dovranno essere definiti in collaborazione con l'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica;*

- e) *Stipulare protocolli operativi con le Aziende Autonome e gli Enti del Settore Pubblico Allargato volti, in particolare, a disciplinare le procedure da osservarsi per la definizione del programma di approvvigionamento relativamente ai beni e servizi di interesse trasversale e per la gestione delle gare;*
- f) *Provvedere, direttamente o mediante accordi con le imprese fornitrici, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e in collaborazione con le eventuali UO competenti, alla gestione del magazzino corrente dei generi e materiali di consumo, così come degli altri beni di competenza e degli arredi/attrezzature da destinare direttamente alle singole UO della Pubblica Amministrazione, provvedendo inoltre alla conseguente gestione amministrativa;*
- g) *Erogare i servizi generali (tra cui fattorinaggio, servizio di pulizia mediante personale dipendente, affissione, duplicazione, fascicolazione documenti, preparazione pubblicazioni e spedizione), curando, altresì, la gestione amministrativa dei relativi introiti e capitoli di bilancio;*
- h) *In linea con quanto previsto dall'articolo 38, comma 3 della Legge 21 dicembre 2018 n.171, esercitare le funzioni e competenze di cui al Titolo IV, Capo IV della predetta Legge n.171/2018 con riferimento all'intero Settore Pubblico Allargato ad esclusione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS). Nell'esercizio di tali funzioni, l'UO si relaziona con il Responsabile della Protezione dei Dati dell'ISS al fine di perseguire interventi omogenei in ambiti trasversali;*
- i) *Supportare le UO e articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato nella predisposizione di modulistica e modelli di atti e provvedimenti conformi alla predetta Legge n.171/2018 nonché rispondenti a criteri di uniformità, coerenza e semplificazione;*
- l) *Predisporre modelli e schemi e fornisce consulenza per l'attività contrattuale dell'Amministrazione, fatte salve le competenze specifiche di altre UO;*
- m) *Curare la gestione finanziaria e contrattuale di tutte le polizze assicurative stipulate per conto dell'Ecc.ma Camera;*
- n) *Curare la gestione amministrativa - contabile relativa alle forniture e servizi prestati dall'AASS;*
- o) *Curare l'espletamento di qualsiasi altra attività od incarico correlati alle precedenti o previsti dalla normativa vigente.*

3. Dirigente

- a) Titolo di studio: classi di Laurea magistrale ad indirizzo amministrativo
- b) Retribuzione di posizione:
- c) Prescrizioni speciali: possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 5 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e obbligo di rotazione, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 6, della presente legge n.188/2011 e dell'articolo 2 del Decreto Delegato 19 giugno 2015 n.90
- d) Disposizioni particolari:

4. Unità Organizzativa

- a) Prescrizioni speciali: le attività di duplicazione, fascicolazione documenti, preparazione pubblicazioni e spedizione saranno centralizzate presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) per l'intero Settore Pubblico Allargato e regolate mediante protocolli operativi che disciplinano, tra l'altro, la ripartizione dei costi di funzionamento. Le attività di affissione potranno essere oggetto di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della presente legge.
- b) Disposizioni e norme di coordinamento: i richiami nelle norme vigenti all'Ufficio Affissioni, all'Ufficio Spedizioni, alla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica – Centrale Unica per gli Acquisti, all'UO Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (Ufficio RPD) e all'UO Acquisti e Servizi Generali sono da intendersi riferiti all'UO di cui al presente articolo, così come i richiami al Provveditorato di Stato per le relative funzioni indicate al comma 2 del presente articolo.

CAPO III

Art.3

(Modifica dell'articolo 1, comma 6 e alla tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche – “Disciplina del trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori di dipartimento”)

1. L'articolo 1, comma 6 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21, come, da ultimo modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 4 dicembre 2020 n.209, è così sostituito:

“6. Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, del Dirigente dell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, dei membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), dei membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e degli appartenenti alla carriera diplomatica, per i quali valgono le speciali norme di riferimento, anche relativamente alle modalità di accesso alla funzione dirigenziale.”

2. Alla tabella di cui all'Allegato n.1 del Decreto Delegato n.21/2013 e successive modifiche è aggiunta, a seguito della riga relativa al Corpo di Polizia Civile, la seguente riga:

Art.55-bis, comma 3, lettera b)	Ufficio Centrale di Collegamento	1
---------------------------------	----------------------------------	---

CAPO IV

Art.4

(Gestione dell'avvio al lavoro temporaneo del personale docente e non docente)

1. L'avvio al lavoro temporaneo del personale docente e non docente presso le Scuole sammarinesi e l'UO CFP-UPAL è gestito integralmente dall'UO Ufficio Gestione Personale (UGP) sia con riferimento alle specifiche graduatorie formate dall'UO medesima sia con riferimento alle liste di avviamento al lavoro formate, tenute ed aggiornate dall'UO CFP-UPAL.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'UO CFP-UPAL mette a disposizione dell'UO UGP, con modalità concordate fra le medesime due UO, i dati, le informazioni e le elaborazioni necessarie.

3. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 5bis della Legge 17 luglio 1979 n.41, così come modificato dall'articolo 10ter del Decreto Delegato 29 ottobre 2021 n.184 introdotto con il Decreto Delegato n.204/2021, disciplina, altresì, le procedure per evadere le richieste di incarichi e sostituzioni del personale non docente presso le Scuole sammarinesi e l'UO CFP-UPAL.

4. Le disposizioni sopra introdotte per il personale non docente si applicano anche per l'avvio al lavoro temporaneo degli Addetti Tecnici (ADETE) presso l'UO Nido per l'Infanzia.

Art.5

(Ritiro della concessione e della autorizzazione edilizia - Modifiche all'articolo 61, comma 4 della Legge 14 dicembre 2017 n.140)

1. L'articolo 61, comma 4 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 è così sostituito:

“4. Dell'avvenuto rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo dell'Unità Organizzativa (UO) Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (UPTE) e mediante pubblicazione su sito internet dell'Amministrazione.”

2. A seguito dell'articolo 61, comma 4 della Legge n.140/2017, come sostituito dal comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. Chiunque può prendere visione presso l'UO UPTE della concessione o autorizzazione edilizia e dei relativi elaborati grafici di progetto mediante il pagamento di diritto stabilito con Ordinanza del Congresso di Stato.

4 ter. L'UO UPTE rilascia copie ed estratti, in forma semplice o autentica, dei documenti riguardanti i titoli abilitativi edilizi, previa integrazione del contraddittorio previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti amministrativi con i soggetti proprietari o concessionari o superficiari delle porzioni di immobile riprodotte nella copia o estratto. Il termine perentorio per la presentazione di eventuale motivata opposizione da parte dei controinteressati, con riferimento alle richieste di accesso di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche, è ridotto a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'UO UPTE.

4 quater. La documentazione che riguardi edifici o manufatti per i quali è d'obbligo una comprensibile riservatezza (istituti di credito, di cambio, sedi consolari, edifici pubblici, luoghi di culto, etc.) può essere visionata o acquisita in copia od estratto, semplice o autentico, solo dal proprietario o concessionario o titolare del diritto di superficie sull'immobile o loro delegati o da soggetto titolare di una posizione giuridicamente tutelata nonché da funzionari della Pubblica Amministrazione. I soggetti che prendono visione dei documenti di cui al presente comma sono tenuti a sottoscrivere moduli all'uopo predisposti.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 58 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 – limiti di competenza per il controllo)

1. L'articolo 58 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 è così sostituito:

“Art.58

(I limiti di competenza per il controllo preventivo di legittimità)

Gli atti di spesa di cui all'articolo 107, comma terzo, lettere a) e b) della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono assoggettati all'esame preventivo di legittimità della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica quando il loro valore è superiore a euro 100.000,00 (Centomila/00); in caso contrario il controllo di legittimità è esercitato dalla Direzione della Finanza Pubblica.

Gli atti di spesa di cui all'articolo 107, comma terzo, lettera d) della Legge n.30/1998 come modificato dall'articolo 44, comma quinto della Legge 21 dicembre 2012 n.150, sono assoggettati all'esame preventivo della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica quando il loro valore è superiore a Euro 25.000,00; gli atti di valore inferiore sono soggetti agli ordinari controlli eseguiti dei Collegi Sindacali dell'Azienda Autonoma di Stato o Ente Pubblico.”.

Art.7

(Registro dei fornitori - Modifica dell'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche)

1. L'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche è così sostituito:

“7. Alle gare d'appalto di valore complessivo inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) partecipano esclusivamente le imprese aventi sede nella Repubblica di San Marino iscritte al Registro dei Fornitori, purché in numero non inferiore a tre, a pena di nullità dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione assunto in difformità alla predetta riserva. Il ricorso ad imprese estere, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, è consentito unicamente qualora non vi siano almeno tre imprese sammarinesi iscritte nel Registro dei Fornitori in possesso di licenza di esercizio coerente con la tipologia di prestazione richiesta, secondo le prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante; tale evenienza deve essere attestata dalla Stazione Appaltante.”.

Art.8

(Riscossione imposta di bollo in modo virtuale - Modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.61/2021)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.61/2021 è così sostituito:

“b) in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro dell'importo all'ufficio, ente ed organo pubblico preposti alla riscossione di quell'importo oppure tramite pagamento in via telematica o versamento attraverso sportello bancario.”.

Art.9

(Tenuta del repertorio del notaio ad acta in formato elettronico e modifica all'articolo 3, comma 1 lettera c) della Legge n.12/2022)

1. La tenuta del Repertorio in formato elettronico di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 della Legge n.12/2022 da parte dell'UO Avvocatura dello Stato decorre dal 1 gennaio 2023.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge n.12/2022 l'espressione “fatte salve le competenze della Direzione Generale della Funzione Pubblica e quelle settoriali della singola Amministrazione Assistita” è modificata in “fatte salve le competenze della Direzione Generale della Funzione Pubblica, dell'UO Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali e quelle settoriali della singola Amministrazione Assistita”.

CAPO V

Art.10

(Direttore di Dipartimento dell'I.S.S. - Modifica dell'articolo 11, comma 19° del Decreto Delegato n.1/2010)

1. L'articolo 11, comma 19° del Decreto Delegato n.1/2010 è così sostituito:

“Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 20° e 21°, il Comitato Esecutivo propone al Congresso di Stato, quale Direttore di Dipartimento, un professionista scelto in via prioritaria tra i Direttori di U.O.C. afferenti al Dipartimento, sentito il Collegio di Direzione. Allorquando non sia possibile individuare il Direttore di Dipartimento ai sensi del precedente periodo a causa della mancata disponibilità ad assumere l'incarico da parte dei Direttori di U.O.C. del Dipartimento medesimo, la proposta di nomina di soggetto che non sia già Direttore di U.O.C. avanzata dal Comitato Esecutivo avverrà a seguito dell'espletamento di procedimento selettivo pubblico o interno, nazionale o internazionale. Il bando relativo alla predetta selezione individua i requisiti per l'accesso alla posizione di Direttore di Dipartimento; tali requisiti non potranno, comunque, essere inferiori a quelli previsti dai superiori commi per la nomina a Direttore di U.O.C. ed i titoli di studio e le specializzazioni richieste dovranno essere coerenti con quelli stabiliti per l'accesso alle posizioni di Direttore di U.O.C. afferenti al Dipartimento interessato.”.

CAPO VI

Art.11

(Norme finali)

1. L'efficacia delle novelle di cui agli articoli 3 e 6 decorre dal 1 luglio 2022.

2. Tenuto conto dei necessari adeguamenti, organizzativi, amministrativi e logistici connessi all'avvio delle attività delle UO del Capo II, l'efficacia delle norme ivi contenute è subordinata all'adozione di direttive del Congresso di Stato che stabiliscano:
- a) le tempistiche dell'attivazione delle nuove UO e delle nuove funzioni previste;
 - b) l'entità delle somme che le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato sono tenuti annualmente a corrispondere alla Pubblica Amministrazione quale contribuzione alle spese di funzionamento della UO Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali;
 - c) le tempistiche relative alla centralizzazione in capo all'UO Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati con riferimento alle Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato.
3. L'assegnazione del personale delle UO adibito alle funzioni oggetto delle modifiche di cui al Capo II è disposta ai sensi dell'articolo 78 della Legge n.188/2011 con la stessa modalità di cui al comma 2.

Art.12
(Abrogazioni)

1. L'articolo 128, commi 5 e 6 della Legge 21 dicembre 2018 n.171, così come modificato dall'articolo 11, comma 1 del Decreto Delegato 19 luglio 2021 n.138, è abrogato.
2. L'articolo 14, comma 2, lettera k) dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 è abrogato.
3. L'articolo 5 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini